

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 474

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

*Presentata il 2 luglio 1987*

Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella storia dei simboli, il gioco riunisce i concetti di regola e di libertà in un quadro determinato in anticipo. Così la determinazione delle convenzioni stabilisce nelle relazioni umane il passaggio dallo stato di natura allo stato di cultura e le diverse combinazioni del gioco sono modelli di vita reale, personale e sociale che facilitano la comunicazione e le relazioni interpersonali, specie tra generazioni diverse.

Quando una parrocchia o un circolo dell'ARCI, delle ACLI, dell'AICS o dell'ENDAS organizza un gioco, spesso si

trova di fronte ad applicazioni burocratiche di una legge vecchia di cinquanta anni.

Contemporaneamente, lo Stato giunge a teorizzare la legittimità del suo guadagno sul gioco, però facilitando a volte con la inefficienza della sua organizzazione, coloro che con il gioco illegale si arricchiscono.

Questa proposta intende solo rendere più facile l'organizzazione di tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza da parte di enti senza fini di lucro, spesso vicini alle comunità locali e ai loro mondi vitali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato con legge 2 agosto 1982, n. 528, sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. I circoli, società ed enti e loro associazioni legalmente riconosciute con decreto del Ministro dell'interno, che promuovono, gestiscono attività ricreative, culturali, sportive, di assistenza e beneficenza possono liberamente organizzare lotterie, tombole e pesche.

3. Per il libero svolgimento dei giochi di cui al comma 2, i circoli, società ed enti e loro associazioni debbono attenersi alle seguenti disposizioni e rispondere ai requisiti di seguito specificati:

a) le tombole, lotterie e pesche debbono svolgersi nelle sedi sociali ed essere limitate ai soci. È vietata la pubblicità dei giochi all'esterno delle sedi;

b) i premi delle tombole, lotterie e pesche debbono consistere in generi in natura. Sono vietati i premi in danaro, titoli pubblici e privati, valori mobiliari, crediti e metalli preziosi;

c) negli statuti dei circoli, società, associazioni di cui al comma 2, debbono risultare chiaramente indicate le finalità sociali e l'assistenza di scopi di lucro;

d) nelle sedi sociali dei circoli, società, enti di cui al comma 2 deve essere tenuto in evidenza il certificato di adesione rilasciato da una delle associazioni nazionali legalmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, nonché lo statuto e il codice di comportamento del circolo o dell'associazione di adesione.

## ART. 2.

1. Nessun tributo è dovuto sul ricavo della vendita delle cartelle dei giochi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e sui premi corrisposti ai vincitori, sempreché ricorrano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 1.

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.